

## DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori DIANA, COVELLO, VERCESI, MORA, ZANGARA, SALERNO, PATRIARCA, ANGELONI, MANZINI, SARTORI, LEONARDI, DI STEFANO, CUMINETTI, GENOVESE, TOTH, PINTO, BERNARDI, EMO CAPODILISTA, GALLO e COVIELLO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 NOVEMBRE 1987

### Norme per la tutela dei terreni agricoli dagli incendi

ONOREVOLI SENATORI. — Il fuoco, sprigionato dagli incendi, ormai endemici nel nostro territorio, incide profondamente sulle possibilità di sopravvivenza della compagine boschiva ed agricola ed è altresì causa di irreversibili alterazioni della insostituibile vita microbica del terreno, provoca l'apertura di nuove vie all'erosione del suolo distruggendo la vegetazione protettiva, arreca notevole alterazione all'*habitat* del patrimonio faunistico e, in ultima analisi, sconvolge radicalmente in poche ore, se non in minuti, i complessi e delicati equilibri faticosamente e lentamente venutisi a creare fra i vari componenti ambientali.

Oltre a questo complesso di danni, pressochè irrimediabili, vanno tenute in considera-

zione le notevoli ripercussioni sul nostro sistema economico, quali il grave costo di ripristino del soprassuolo distrutto, la minore disponibilità per il nostro Paese di risorse agricole e forestali, l'incidenza negativa sull'attività turistica.

Per quanto riguarda le nostre strutture boschive, la materia relativa all'azione di prevenzione e di lotta contro gli incendi è regolata dalla legge 1° marzo 1975, n. 47.

Nessuna norma, invece, sia a carattere nazionale che regionale, regola la materia degli incendi delle coltivazioni e delle strutture agricole propriamente dette, per cui appare indispensabile arrivare a colmare questa grave lacuna a causa della quale si devono purtroppo registrare, ogni anno, danni ingenti ed assai

pesanti per un settore strategico per l'economia come quello agricolo.

Per dare un'indicazione della dimensione assunta dal fenomeno nelle nostre campagne, è sufficiente ricordare che, secondo i dati forniti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nel corso del 1983 la superficie non boscata percorsa dal fuoco è risultata pari a 133.261 ettari; tale superficie è da considerarsi per la quasi totalità composta da terreni agricoli.

Si è ritenuto, pertanto, di intervenire con questo disegno di legge, la cui normativa è fondamentalmente imperniata sull'opera di prevenzione.

È infatti evidente che, qualunque possa essere il costo della prevenzione, alla lunga esso ripagherà sempre quelli della lotta per lo spegnimento e per il ripristino delle cose e degli imponderabili equilibri ambientali che sono andati distrutti o fortemente compromessi dal fuoco.

Giova sottolineare che la prevenzione rappresenta per una società progredita l'espressione culturalmente più elevata di difesa e di lotta per la conservazione dell'ambiente.

Si è quindi ritenuto, con l'articolo 1, di estendere le norme per la difesa dei boschi dagli incendi anche alle coltivazioni agricole.

Con l'articolo 2 si individua un intervento regionale in caso di ricostituzioni agricole, con procedura semplificata.

All'articolo 3 è prevista una serie di strumenti di prevenzione, pubblicizzando al massimo l'invito alla prudenza nell'uso di ogni strumento atto a provocare un incendio, con particolare riferimento al traffico ferroviario, stradale e autostradale.

Con l'articolo 4 si è inteso arginare il fenomeno degli incendi finalizzati.

L'articolo 5 indica una serie di interventi sulla vegetazione arbustiva ed ambientale antistante le linee ferroviarie, le strade e le autostrade, con previsione di sanzioni amministrative a carico dei trasgressori degli obblighi ivi stabiliti.

Viene dato impulso, con l'articolo 6, al riconoscimento delle associazioni di volontari per la prevenzione degli incendi e si prevede l'attuazione di centri anti incendio comunali.

L'articolo 7, infine, obbliga gli enti pubblici e privati a realizzare opere integrative, quali le prese d'acqua, in caso di costituzione di condotte idriche attraversanti zone boscate o coltivate, da cui poter attingere in caso di incendio.

L'articolo 8 individua la copertura finanziaria.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Le norme statali e regionali riguardanti gli incendi boschivi si intendono estese a tutti gli impianti di coltivazione arborea.

## Art. 2.

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 8 della legge 1° marzo 1975, n. 47, è aggiunto il seguente:

«Nel caso di ricostituzioni agricole può provvedervi direttamente il proprietario o il conduttore, previa autorizzazione della Regione o, in caso di mancata risposta, trascorsi sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Le spese di ripristino vengono rimborsate dalla Regione, in misura non inferiore al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile entro sei mesi dalla data di presentazione delle fatture o dell'idonea documentazione equivalente».

## Art. 3.

1. Dopo il terzo comma dell'articolo 9 della legge 1° marzo 1975, n. 47, sono aggiunti i seguenti:

«L'ente Ferrovie dello Stato provvederà, con fondi del proprio bilancio, ad applicare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, targhette fisse in aggiunta a quelle indicanti il divieto di gettare oggetti dai finestrini, recanti la dicitura polilingue: "è vietato gettare dai finestrini mozziconi e fiammiferi accesi"».

Allo stesso adempimento sono tenuti i vettori relativamente ai mezzi per il trasporto di persone.

Le società concessionarie di autostrade e l'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS), per le sole strade statali nei tratti di maggior volume di traffico e pericolosità,

provvedono all'apposizione di segnaletica verticale atta ad indicare il pericolo d'incendio ed il divieto di gettare mozziconi e fiammiferi accesi.

Analogamente viene apposta in prossimità dei caselli di ingresso delle autostrade».

#### Art. 4.

1. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 9 della legge 1° marzo 1975, n. 47, è aggiunto il seguente:

«Nelle zone boscate distrutte o danneggiate dal fuoco, oltre a quanto previsto dal comma precedente, è vietato per dieci anni il pascolo».

#### Art. 5.

1. Dopo l'articolo 9 della legge 1° marzo 1975, n. 47, è aggiunto il seguente:

«Art. 9-bis. - 1. L'ente Ferrovie dello Stato, durante il periodo di grave pericolosità di cui al primo comma dell'articolo 9, provvede a mantenere pulite e sgombre da vegetazione arbustiva ed arborea le scarpate di sua proprietà antistanti le linee ferrate ricorrendo, in alternativa, al trattamento delle medesime con sostanze ritardanti, nonché ad applicare idonei schermi parascintille ai comignoli delle locomotive a vapore.

2. Durante detto periodo è fatto obbligo agli enti pubblici ed ai privati proprietari di terreni confinanti con scarpate ferroviarie, strade o autostrade, di mantenere il terreno pulito e sgombrato da vegetazione arbustiva per una fascia di almeno metri dieci e da vegetazione arborea per una fascia di metri cinque parallelamente alle scarpate ricorrendo, in alternativa, al trattamento della fascia in questione con sostanze ritardanti, salvo diversa disposizione dell'Amministrazione forestale competente per territorio.

3. Per le trasgressioni agli obblighi di cui ai precedenti commi si applicano le sanzioni indicate all'articolo 11 della legge 1° marzo 1975, n. 47, e successivi aggiornamenti.

4. Se le infrazioni sono commesse da amministratori di corpi morali oppure di Comuni o

di altri enti pubblici, valgono in quanto applicabili le norme previste dall'articolo 27 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e dall'ultimo capoverso dell'articolo 46 del regolamento approvato con regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126».

Art. 6.

1. La Regione può riconoscere le associazioni di volontari per la prevenzione degli incendi fornendole di adeguata istruzione e mezzi operativi.

2. I Comuni, singoli o in associazione, istituiscono, entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, centri operativi di pronto intervento dotati di autobotti nonchè di mezzi meccanici terrestri per il trasporto di uomini e materiale.

Art. 7.

1. Gli enti pubblici e privati, in sede di progettazione e successivamente in fase di costruzione di acquedotti o di qualunque altro tipo di condotta idrica attraversante zone boscate o coltivate oppure in loro prossimità, dovranno realizzare prese d'acqua, tra loro opportunamente distanziate, da cui poter attingere in caso di incendio, compatibilmente con le norme tecniche per il normale funzionamento della condotta idrica.

2. Le suddette prese d'acqua dovranno avere il diametro uguale a quello delle attrezzature in dotazione al Corpo dei vigili del fuoco. Qualora non si rendesse possibile l'applicazione di prese d'acqua aventi i suddetti diametri, si farà ricorso ad altri diametri, con l'obbligo connesso di tenere a disposizione idonee manichette.

3. Ai proprietari, pubblici o privati, di condotte, che eseguano, in impianti esistenti o in costruzione alla data di entrata in vigore della presente legge, opere di adeguamento alle norme di cui al presente articolo, è concesso un contributo a fondo perduto nella misura non inferiore al 50 per cento dell'importo dei lavori integrativi.

4. Le infrazioni alla presente legge saranno

punite con sanzioni pari al quintuplo della spesa che sarebbe stata necessaria, al momento dell'accertamento dell'infrazione, per gli adeguamenti strutturali di cui ai commi precedenti.

Art. 8.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 1987 in lire 12 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, allo scopo utilizzando la voce «Difesa del suolo».

2 Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio. La legge finanziaria determinerà la disponibilità per gli anni successivi.